

Giurisprudenza

Valida la notifica a chi si qualifica legale rappresentante della società

12 Agosto 2019

Non è possibile invocare la nullità di una notificazione per violazione delle relative forme quando sia stato comunque raggiunto lo scopo di portare l'atto nella legale conoscenza del destinatario

Thumbnail Image not found or type unknown L'errata indicazione del nominativo del rappresentante dell'ente non rende invalida la notificazione quando risulti che l'atto è stato comunque consegnato presso l'effettiva sede sociale a persona qualificatasi quale legale rappresentante della società. Questa la conclusione a cui è giunta la Cassazione, con l'ordinanza n. 19549 del 19 luglio 2019, in cui viene anche ricordato che l'inesistenza giuridica della notifica costituisce fattispecie residuale perché i vizi dell'*iter* notificatorio costituiscono per lo più ipotesi di nullità sanabile per il raggiungimento dello scopo.

La vicenda processuale

Una società impugnava vittoriosamente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli un atto di accertamento di cui aveva lamentato il vizio della notifica in quanto eseguita nelle mani di tale Luca S. e non alla sig.ra Lucia S., quest'ultima nella qualità di liquidatore volontario.

L'appello dell'Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole pronuncia di prime cure veniva disatteso dalla Commissione tributaria regionale la quale confermava il *decisum* del collegio provinciale osservando che alla data di notifica dell'avviso fiscale il rappresentante legale non era più il sig. Luca S. ma la sig.ra Lucia S., in veste come detto di liquidatore.

Di conseguenza, secondo la Ctr, la notifica doveva considerarsi irreparabilmente viziata, perché aveva indicato quale rappresentante della società destinataria dell'atto una persona diversa da quella che ne era l'effettivo legale rappresentante *pro tempore*.

Nel gravame di legittimità, fondato su unico motivo, l'Agencia denunciava violazione e falsa applicazione degli articoli 58 e 60 del Dpr 600/1973 e dell'articolo 145 c.p.c., argomentando sulla validità della notifica alle persone giuridiche eseguita presso la sede sociale a mani di persona qualificatasi quale legale rappresentante.

La pronuncia della Corte

La Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata rinviando alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione per l'eventuale prosieguo del giudizio. Sul punto controverso, i togati del Palazzaccio osservano che, in fattispecie analoghe, la Cassazione ha sempre ritenuto la validità della notifica o, comunque, la sanabilità del vizio per raggiungimento dello scopo in conseguenza dell'avvenuta proposizione del ricorso avverso l'atto di cui si contestava la ritualità dell'iter notificatorio.

Invero, si legge nell'odierno arresto, nella giurisprudenza della Suprema corte è stato chiarito che la mancata coincidenza tra la parte processuale ed il destinatario dell'atto *"determina l'inesistenza dello stesso solo allorché manchi ogni collegamento tra il destinatario ed il contribuente, ricadendo tutte le altre ipotesi nell'ambito della nullità, come tale sanabile... con la costituzione della parte intimata"* e altresì che l'inesistenza giuridica della notifica *"è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale...nella categoria della nullità, sanabile con efficacia ex tunc per raggiungimento dello scopo"*.

Nella specie, chiosa la pronuncia in commento, la notifica è quindi valida, non assumendo rilievo l'errata indicazione del nominativo del liquidatore volontario ma esclusivamente la circostanza che la consegna dell'atto di accertamento sia avvenuta presso la sede sociale effettiva, a mani di soggetto qualificatosi legale rappresentante della società.

Osservazioni

La disciplina della notificazione ai soggetti diversi dalle persone fisiche è contenuta nell'articolo 145 c.p.c. nel cui primo comma si prevede tra l'altro che detta notifica si esegue nella sede dell'ente, *"mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede"*.

L'esatta individuazione del luogo di esecuzione incide in modo decisivo sulla ritualità della notifica, considerato che secondo quanto chiarito dalla Suprema corte, laddove l'atto sia consegnato presso la sede e dalla relata risulti che la persona che ha ricevuto l'atto si è qualificata anche semplicemente *"addetta alla sede"*, opera una presunzione *iuris tantum* in base alla quale, salva la

prova contraria che incombe sul destinatario, il consegnatario deve ritenersi abilitato a ricevere la corrispondenza diretta all'ente senza che il notificatore debba accertarsi della sua effettiva condizione (*cf.* Cassazione, nn. 8477 e 624 del 2018; nn. 29200 e 13954 del 2017).

Per unanime giurisprudenza, invero, le attestazioni inserite dall'agente notificatore nella relata di notifica e che recepiscono indicazioni o informazioni fornite da altri soggetti (quale, ad esempio, la qualità dichiarata dal consegnatario di essere "legale rappresentante" o "addetto alla sede"), sono assistite da presunzione di veridicità che può essere superata da chi la contesti solo con la prova contraria (*cf.* Cassazione, nn. 14664, 12522, 7994, 4162, tutte del 2019).

In aggiunta a quanto precede, è stato ulteriormente precisato che, in applicazione del cosiddetto principio di "strumentalità delle forme degli atti", la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme procedurali è meritevole di tutela soltanto quando in conseguenza di quella violazione si sia verificato un pregiudizio al diritto di difesa della parte interessata (*cf.* Cassazione, sezioni unite, 14916/2016; Cassazione, nn. 9910, 8639, 7941, 4529 del 2019).

In sostanza, non è possibile invocare la nullità di una notificazione per violazione delle relative forme quando, nonostante il vizio lamentato, sia stato comunque raggiunto lo scopo, cui la notifica è preordinata, di portare l'atto nella legale conoscenza del destinatario.

Riferito alla fattispecie in rassegna, quindi, il principio della sanatoria dei vizi della notifica per raggiungimento dello scopo è stato applicato sul rilievo che il contegno assunto dal contribuente, che aveva proposto ricorso avverso l'atto di cui veniva contestata la regolarità della notificazione, dimostrava in maniera incontrovertibile che, nonostante il vizio lamentato, la notifica aveva comunque raggiunto lo scopo di far pervenire l'atto nella sfera di conoscenza dell'interessato.

di

Massimo Cancedda

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/valida-notifica-chi-si-qualifica-legale-rappresentante-della>